

NUOVO DPCM 24/10/2020 E ORDINANZA REGIONE VENETO 26/10/2020

Nuovo DPCM 24 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm contenente le nuove misure, che è entrato in vigore il 26 ottobre e scadrà il 24 novembre 2020.

IL DPCM impone l'**obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie** e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. È fatto inoltre **obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**.

Relativamente alle attività professionali si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Tra le principali misure si segnala che **le attività dei servizi di ristorazione** quali bar, pub, ristoranti, gelaterie sono **consentite dalle ore 5:00 fino alle 18:00**. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. **Resta vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18:00**.

Risulta invece sempre permessa la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. È **consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi** e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle **aree di servizio**; restano inoltre consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Il DPCM prevede che possa essere disposta, dopo le ore 21:00, la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Per quanto riguarda le abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze.

L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia **continuerà a svolgersi in presenza. Le scuole superiori devono adottare** forme flessibili nell'organizzazione incrementando **il ricorso alla didattica digitale** integrata per una quota pari al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo **che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.**

Per quanto riguarda la **didattica delle università** sarà a **cura dei Comitati Universitari Regionali** di riferimento predisporre i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.

Inoltre, il DPCM dispone la **sospensione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto**; oltre alle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò. Risultano inoltre sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il DPCM prevede il **divieto di feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

E' fatto **divieto** agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle **sale di attesa** dei dipartimenti emergenze e **accettazione e dei pronto soccorso**, per quanto riguarda **l'accesso di parenti e visitatori** in struttura a lunga degenza o residenze per anziani è **limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.**

Rimangono sospesi i convegni, congressi e altri eventi ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza. Sono inoltre vietate le fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

È disposta inoltre la **sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.** Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici.

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Qui di seguito potrete consultare: il testo integrale del [nuovo DPCM](#) e l'[allegato A](#).

Ordinanza Regione Veneto del 26 ottobre 2020

Il Governatore Luca Zaia, ieri 26 ottobre ha emanato una nuova ordinanza che riguarda due argomenti:

- Attività scolastica
- Mense per lavoratori

Dal 28 ottobre fino al 24 novembre, quindi, sarà in vigore la nuova ordinanza per le scuole superiori. **Il 75% delle lezioni dovrà essere svolto tramite didattica a distanza.**

La **didattica in presenza** sarà sempre garantita **agli alunni con disabilità certificata** mentre **studenti immunodepressi o con gravi problemi di salute** potranno seguire le **lezioni completamente a distanza**. Per gli istituti professionali l'invito è quello di provare a fare il 75% di didattica online ma, se sarà necessario farne meno per consentire lo svolgimento dei laboratori in presenza, la Regione potrà concedere una deroga.

La nuova ordinanza contiene anche una **norma dedicata alle mense e ai ristoranti per i lavoratori in trasferta**: questi ultimi potranno andare a **cena senza limiti orari nei ristoranti contrattualizzati**.

Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell'orario predeterminato, suddiviso in turni qualora le strutture alberghiere ospitanti non siano dotate di ristorante.

Qui di seguito potrete consultare: il testo integrale della [Ordinanza](#).

Isfid Prisma è in grado di supportare le imprese, fornendo informazioni specifiche per la propria realtà aziendale.

Per maggiori informazioni contattare:

- Giovanna Favarato cell.329 5906007 giovanna.favarato@isfidprisma.it
- Daniela Novelli cell. 3453650378 daniela.novelli@isfidprisma.